



COMUNE DI CANDIA CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Via Roma 12 - C.A.P. 10010 - Tel. 011 / 98.34.645 - 98.34.400 - Fax. 011 / 98.34.583

E-mail : info@comune.candia.to.it

Cod.Fisc./P.Iva 01769350016



N. 3/2015

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI CANDIA CANAVESE AI SENSI DEI C. 611 - 612 DELLA LEGGE 190/2014.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

Il comma 611 della legge 190/2014, legge di stabilità per il 2015, dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Il comma 612 della legge di cui sopra prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni;

Tenuto conto che il piano deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 relativo al “decreto trasparenza”;

Essendo di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale come da si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell'ente locale a società di capitali”;

Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “su proposta” proprio del sindaco;

Infine considerato che la legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

Dato atto della necessità di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Candia Canavese, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Comune di Candia Canavese detiene attualmente le seguenti partecipazioni azionarie, nelle società di capitale sotto indicate:

Denominazione	Codice Fiscale Partita IVA	Attività svolta	Finalità istituzionale	% di partecipazione
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	07937540016	Gestione servizio idrico integrato	SI	0,00002
Società Canavesana Servizi SPA	06830230014	Raccolta e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana	SI	1,22%

Verificato che le sopra indicate partecipazioni possedute dal Comune di Candia Canavese sono motivate dal perseguimento di finalità istituzionali in quanto svolgono servizi di carattere generale ed in particolare la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. si occupa della gestione del servizio idrico integrato e la Società Canavesana Servizi SPA svolge la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell'Ufficio interessato;

D E C R E T A

Di approvare la narrativa, e per l'effetto:

di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipare dal Comune di Candia Canavese, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, che il Comune di Candia Canavese, detiene attualmente le seguenti partecipazioni azionarie, nelle sotto indicate società di capitale:

Denominazione	Codice Fiscale Partita IVA	Attività svolta	Finalità istituzionale	% di partecipazione
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	07937540016	Gestione servizio idrico integrato	SI	0,00002
Società Canavesana Servizi SPA	06830230014	Raccolta e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana	SI	1,22%

di dare atto che per le partecipazioni nelle società sopra indicate è stata accertata la sussistenza di presupposti previsti dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007, ovvero che le medesime sono motivate dal perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Candia Canavese, in quanto

svolgono servizi di carattere generale ed in particolare la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. si occupa della gestione del servizio idrico integrato e la Società Canavesana Servizi SPA svolge la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana;


di autorizzare, per le motivazioni in narrativa esposte che si intendono integralmente riportate, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della Legge n. 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Candia Canavese, nelle sopra indicate società così come prevede il Piano in questione;

di proporre la ratifica dell'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipare dal Comune di Candia Canavese, al primo Consiglio Comunale utile, in quanto adottato al fine si osservare "alla lettera" il comma 612, della legge 190/2014, che coinvolge anche la figura del Sindaco in tale processo decisionale, ma che in realtà si ritiene essere di competenza del Consiglio come da lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio stesso la competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali";

di trasmettere copia della presente decreto alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Candia Canavese, lì 31/03/2015

IL SINDACO
(SALZONE *Albertino*)





COMUNE DI CANDIA CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Via Roma 12 - C.A.P. 10010 - Tel. 011 / 98.34.645 - 98.34.400 - Fax. 011 / 98.34.583

E-mail : info@comune.candia.to.it

Cod.Fisc./P.Iva 01769350016



Piano di razionalizzazione delle società Partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Approvato con decreto del Sindaco n. 03/2015 in data 31/03/2015

Ratificato con delibera C.C. N..... del

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *“partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*.

Per osservare *“alla lettera”* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *“su proposta”* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Candia Canavese partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società SMAT - Società Metropolitana Acque Torino SPA con una quota del 0,00002%;
2. Società Canavesana Servizi SPA con una quota del 1,22%.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Candia Canavese, partecipa al seguente Consorzio:

3. C.I.S.S - AC (Consorzio Intercomunale dei Servizi socio assistenziali);
4. CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE (CCA) - (Consorzio unico di bacino 17 C- L.R. 24/10/2002 N. 24).

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Metropolitana Acque Torino SPA - SMAT TORINO

Il comune di Candia Canavese è entrato far parte dalla SMAT SPA TORINO, con decorrenza dal 12/10/2005 con acquisto di n. 1 azione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, commi 27 e 28, della legge n. 224/2207.

Per le partecipazioni nelle società in questione è stata accertata la sussistenza di presupposti previsti dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007, ovvero che le medesime sono motivate dal perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Candia Canavese, in quanto svolgono servizi di carattere generale ed in particolare la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., si occupa della gestione del servizio idrico integrato.

E' quindi intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di SMAT Spa di Torino. La quota di partecipazione societaria non è superiore al 5-10%.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
26.213.143	23268.607	42.825467

Fatturato		
2011	2012	2013
266.368.064	268.658.031	329436.377

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Metropolitana Acque di Torino:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	614.870.673	652.931.000	677.600.239
C) Attivo circolante	232.653.333	263.580.230	1.053.316
D) Ratei e risconti	670.297	1.004.036	1.053.316

Totale Attivo	848.194.303	917.515.266	1.008.521.818
----------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	389.779.302	397.344.760	428.565.562
B) Fondi per rischi ed oneri	33.157.009	36.147.184	48.157.272
C) Trattamento di fine rapporto	16.992.988	16.435.427	16.162.893
D) Debiti	378.874.812	426.322.818	469.136.402
E) Ratei e Risconti	29.390.192	41.265.077	46.499.689
Totale passivo	848.194.303	917.515.266	1.008.521.818

Bilanci d'esercizio in sintesi di SMAT S.p.A: Conto Economico

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	288.507.728	292.902.593	355.252.547
B) Costi di Produzione	242.365.291	251.550.722	283.884.920
Differenza	46.142.437	41351.871	71.367.627
C) Proventi e oneri finanziari	3.905.012 -	3.560.241 -	1.330.836 -
D) Rettifiche valore attività finanziarie	129.542 -	860.000 -	2.621.924 -

E) Proventi ed oneri straordinari	35.823 -	11.375 -	197.264 -
Risultato prima delle imposte	42.072.060	36.943.005	67.217.603
Imposte	15.858.917	13.674.398	24.392.136
Risultato d'esercizio	26.213.143	23.268.607	42.825.467

2. Società Canavesana Servizi S.p.a. – SCS S.p.a.

Il comune di Candia Canavese fa parte della SCS SPA con una partecipazione azionaria pari al 1,22%, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, commi 27 e 28, della legge n. 224/2207.

La sopra indicata partecipazione posseduta dal Comune di Candia Canavese è motivata dal perseguimento delle proprie finalità istituzionali in quanto la SCS SPA svolge servizi di carattere generale, ed in particolare si occupa della gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di SCS Spa di Ivrea

La quota di partecipazione societari non è superiore al 5-10%,

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
236065,00	93922,00	104306,00

Fatturato		
2011	2012	2013
15320259,00	15005844,00	15273720,00

Piano di razionalizzazione delle società

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società:

Bilanci d'esercizio in sintesi di SCS S.p.a: Stato Patrimoniale			
Attivo	2011	2012	2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	/	/	/
B) Immobilizzazioni	6904156	6609735	6721284
C) Attivo circolante	3968073	4284009	4348999
D) Ratei e risconti	71655	192865	45916
Totale Attivo	10943884	11086609	11116199

Passivo	2011	2012	2013
A) Patrimonio netto	1474559	1568481	1672786
B) Fondi per rischi ed oneri	2291665	2431665	2781665
C) Trattamento di fine rapporto	2215205	2365281	2524137
D) Debiti	4922214	4686077	4103237
E) Ratei e Risconti	40241	35105	34374
Totale passivo	10943884	11086609	11116199

Bilanci d'esercizio in sintesi di SCS : Conto Economico			
	2011	2012	2013
A) Valore della produzione	15555013	15205160	15451024
B) Costi di produzione	14820838	14762412	14864926

Differenza	734175	442748	586098
C) Proventi ed oneri finanziari	33986	29313	63105
D) Rettifiche valore attività finanziarie	/	/	/
E) Proventi ed oneri straordinari	/	/	15488
Risultato prima delle Imposte	700189	413435	538484
Imposte	464124	319513	434178
Risultato d'esercizio	236065	93922	104306